



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

ORDINANZA DEL SINDACO N. 32 DEL 10-10-2019

Registro settoriale n. 5

Note: _____

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2019-2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore limite dei 50 microgrammi/m³.

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (di seguito indicato come P.R.T.R.A.), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle poveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO₂);

- il Comune di Casale sul Sile risulta inserito in agglomerato IT0509 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici poveri sottili PM10, biossido di azoto (NO2) idrocarburi policiclici aromatici (IPA), benzene (C6H6) e ozono (O3);

- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;

- il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO2, Benzene, Benzo(a)pirene, PM10, PM2,5, NOx, ecc.);

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", che interessa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 6 settembre 2018 e successivo del 5 settembre 2019 – presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di Programma, ovvero le Misure Temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

- in data 23 settembre 2019 si è tenuta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Treviso - che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimenti da adottare;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

RICORDATO inoltre che il 17/05/2018 la Commissione Europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2014/2147, ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE;

RITENUTO necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

VISTI:

- la decisione della Giunta Comunale nella seduta 3 ottobre 2019;
- la D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il DM n.186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- la seduta del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza - C.I.S. - in data 6/09/2018 nell'ambito del quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis; - il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- le D.G.R.V. n.3748 del 26/11/2004 e n.936 del 12/04/2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;
- acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate sul territorio comunale le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e, per le disposizioni relative alla regolazione del traffico, a valere data dalla pubblicazione del presente provvedimento e sino al 31 marzo 2020:

PER IL TRAFFICO VEICOLARE/MOTORI ENDOTERMICI (FONTI MOBILI)

1- Limitazione della circolazione: è istituito il divieto di circolazione all'interno dei centri abitati del Comune di Casale sul Sile (capoluogo e frazioni) con l'esclusione delle vie seguenti:

- Via Trento e Trieste
- Via Belvedere
- Via Nuova Trevigiana Casale (tratto compreso tra Via Delle Cave e Via Belvedere)
- Via Piave

Periodo di applicazione:

- ⑩ dalla data odierna fino al 31 marzo 2020, fatto salvo il periodo di esclusione tra il 16 dicembre e il 6 gennaio 2020;
- ⑩ dal 09.09.2019 al 30.09.2020 - in corrispondenza dell'anno scolastico 2019-2020 - per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 7,5 tonnellate (Ordinanza Polizia Locale n. 20/26 del 07.09.2019) è confermato il divieto di circolazione nel centro storico di Casale sul Sile (Via San Michele – Via Roma – Via Vittorio Veneto – Via Nuova Trevigiana Casale) compreso fra la rotatoria di Via San Michele con Via del Barcaro e la rotatoria di Via Nuova Trevigiana Casale con Via Belvedere;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

livello nessuna allerta – colore verde: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- ⑩ autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **benzina EURO 0 e EURO 1;**
- ⑩ autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;**
- ⑩ i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE alla dicitura EURO 1 ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000;

livello di allerta 1 – colore arancio: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle 18.30:

- ⑩ autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **benzina EURO 0 e EURO 1:**
- ⑩ autovetture private di categoria M classificate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentate a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;**
- ⑩ autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4 dalle 8.30 alle 12.30;**
- ⑩ i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE alla dicitura EURO 1 ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000;

livello di allerta 2 – colore rosso: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle 18.30:

- autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **benzina EURO 0 e EURO 1;**

- autovetture private di categoria M classificate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentate a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;**
- autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;**
- i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE alla dicitura EURO 1 ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000;

in tutto il territorio comunale, nel periodo di efficacia della presente ordinanza e fino al 31 marzo 2020, è fatto divieto di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza a particolari impianti semaforici;

4 - Esclusioni al divieto di circolazione:

- i giorni festivi infrasettimanali
- 1. mercoledì mattina nella giornata del mercato settimanale sino alle ore 14.00
- 2. veicoli alimentati a gpl o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente
- 3. gpl o gas metano
- 4. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli
- 5. ultraleggeri
- 6. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o gpl), per dotazione di fabbrica o successiva
- 7. installazione
- 8. veicoli alimentati a gasolio, omologati almeno EURO 5 diesel
- 9. veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i
- 10. veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del DPR 495/1992, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale della Federation International del Vehicules Anciens (FIVA)
- 11. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992
- 12. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o
- 13. sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF., della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale
- 14. veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling),
- 15. veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico e scuolabus
- 16. negli orari di sciopero dei trasporti pubblici
- 17. veicoli nella disponibilità degli Enti, Aziende pubbliche o private, Comunità e Scuole per lo
- 18. svolgimento di servizi pubblici, di pubblica utilità e sociali
- 19. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di
- 20. apposito contrassegno distintivo
- 21. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i
- 22. veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza
- 23. veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della
- 24. Strada" (veicoli delle Forze armate)

- veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale e altri veicoli, sempre a loro servizio, con targa non
17. civile
 - veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di
 18. cui alla direttiva 97/97/CE come modifica dalla direttiva 2002/39/CE
 - veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti
 19. 332/1998
 - veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto
 20. pubblico muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro
 - veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori
 21. veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti
 22. affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi
 23. gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione
 - veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o
 24. nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione
 - veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa
 25. al centro trasfusionale e ritorno
 - veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei
 26. loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione
 - veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno
 27. rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso
 - veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione della
 28. Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione
 - veicoli dei sacerdoti o dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio
 29. ministero
 - veicoli diretti a cerimonie religiose provvisti di autocertificazione
 30. veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età
 31. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole
 32. primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza, gli accompagnatori muniti di autocertificazione con indicazione degli orari di entrate e uscita dei bambini e dei ragazzi
 - veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto
 33. sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l' inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva
 - veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi
 34. manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

5 - Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art.11, D. Lgs. n.285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") che ne facciano richiesta (vedi allegato 1 della presente ordinanza).

Inoltre, in tutto il territorio comunale nel periodo di efficacia dell'Ordinanza fino al 31 marzo 2020 è fatto

OBBLIGO

PER GLI EDIFICI (FONTI FISSE) per tutto il periodo di validità dell'Ordinanza

nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n.412/93 e s.m.i.:

- a massimi 19°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n.412/93, con le sigle

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

E.6 – attività sportive;

- a massimi 18°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti.

Divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari

- ⑩ cantine, depositi, ripostigli, box, garage annessi all'edificio
- ⑩ autorimesse esterne
- ⑩ scale di collegamento tra i locali sopracitati

Regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali

- ⑩ limitare l'apertura delle porte al tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci

Utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa

- in funzione delle certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017 è fatto divieto di
1. installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
 2. in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
 3. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II sez. 4, par. 1, lett. d) della parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato.

DIVIETO DELLE COMBUSTIONI ALL'APERTO

In tutto il territorio comunale nel periodo di efficacia dell'Ordinanza fino al 31 marzo 2019 è vietata la combustione all'aperto di tutti i residui vegetali agricoli e forestali, di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, in applicazione della DGRV 122/2015 e del Regolamento Consortile vigente.

Si intende derogato al divieto il solo Falò tradizionale epifanico del 5 gennaio 2019, manifestazione storica ricompresa nel vigente Regolamento delle Manifestazioni dell'Ente Parco del Sile, previa presentazione di Scia al Comune e autorizzazione degli Enti di competenza avente le dimensioni massime di tre metri (3 m) di diametro alla base e di altezza massima di cinque metri (5 m).

DIVIETO DI SPARGIMENTO LIQUAMI

nel periodo di efficacia dell'Ordinanza fino al 31 marzo 2020.

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi 11 poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarsi delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse;
- di evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è molto elevato e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;
- di non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;
- ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l'emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO₂ = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- di prendere coscienza dei propri consumi di energia elettrica e termica ed elaborare soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, il personale ed i collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;
- a limitare le attività all'aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;
- ricordare che l'esposizione degli inquinanti amplifica gli effetti negativi sulla salute nei casi di sussistenza di malattie respiratorie (anche lievi come l'influenza e la bronchite) e cardiache; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n.836 del 6/06/2017:

1. non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo); 12
2. condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):
 - 2.1 la concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
 - 2.2 si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.7, comma 13 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro a 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada. Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.).

DISPONE

1. che il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo
2. che il Comando di Polizia Municipale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), possa provvedere alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale e negli espositori distribuiti sul territorio ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo della sua validità;
4. che gli uffici comunali competenti provvedano alla trasmissione di copia del presente provvedimento sottoelencati soggetti interessati:

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente -CIS

Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale - TTZ

ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso

Comuni dell'Agglomerato di Treviso: Treviso, Carbonera, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba e Zero Branco;

*Azienda U.l.s.s. 2 Marca Trevigiana
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Direzione didattica di Casale sul Sile*

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

allegato 1

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
(Norme in materia di dichiarazione sostitutiva)**

Il/la sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta)
nato/a.....il, residente in
Vian.

DICHIARA

che il seguente mezzo

☐ autovettura ☐ autocarro targato
dalle ore luogo di partenza
..... alle ore luogo di
destinazione

☐ e ritorno

dalle ore luogo di partenza
..... alle ore luogo di
destinazione

è escluso dal provvedimento di limitazione del traffico (Ordinanza Sindacale n. del) per il seguente motivo:

- ☐ veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza
- ☐ veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro
- ☐ veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori
- ☐ veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
- ☐ veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione
- ☐ veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione
- ☐ veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno
- ☐ veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione
- ☐ veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione
- ☐ veicoli diretti a cerimonie religiose provvisti di autocertificazione
- ☐ veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza, gli accompagnatori muniti di autocertificazione con indicazione degli orari di entrate e uscita dei bambini e dei ragazzi
- ☐ veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l' inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva

☐ altro.....
.....

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico sull'autocertificazione (artt. 495 e 496 C.P.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico).

In fede,
data..... Firma.....

La presente dichiarazione va tenuta a bordo del veicolo ed esibita a richiesta degli agenti di controllo. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti al provvedimento di questa Amministrazione.

IL SINDACO

Stefano Giuliato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.